



**Comune di Manta**

PROVINCIA DI CUNEO

PIAZZA DEL POPOLO, 1 - 12030 MANTA TEL. 0175/85205 FAX 0175/87652

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE  
DELLE SPONSORIZZAZIONI**

**INDICE**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Finalità	8	Sponsorizzazioni proposte da privati
2	Campo di applicazione	9	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
3	Definizioni	10	Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
4	Individuazione dell'ufficio delle iniziative delle sponsorizzazioni	11	Normativa di rinvio
5	Progetto di sponsorizzazione	12	Tutela dei dati personali
6	Procedura per la scelta dello sponsor	13	Pubblicità del regolamento
7	Presentazione dell'offerta - Aggiudicazione	14	Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la sola attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute:
  - nell'art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività” della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni;
  - nell'art. 119 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni” del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - nell'art. 15 “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 1° aprile 1999;
  - nell'art. 26 “Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato” del C.C.N.L. dei dirigenti degli Enti Locali sottoscritto in data 23 dicembre 1999.
  - nell'art. 26 «contratti di sponsorizzazione» del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

## **Art. 2**

### **Campo di applicazione**

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico di natura patrimoniale, a titolo oneroso o gratuito, a prestazioni corrispettive che può avere carattere finanziario (erogazione di somme di denaro) o tecnico (servizi o forniture dirette di beni, realizzazione di opere o lavori) e che può essere stipulato con fra il Comune di Manta e soggetti pubblici o privati ( persone fisiche, società, associazioni senza finalità di lucro, fondazioni, ecc...) per il perseguimento di un pubblico interesse e la realizzazione di economie di spesa. In forza a tale contratto lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome dietro un corrispettivo che può consistere in una somma di denaro o in una prestazione di servizi, fornitura di beni o realizzazione di opere o lavori pubblici, in particolar modo interventi di conservazione e restauro dei beni culturali ed ambientali di cui al d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 presenti sul territorio.
2. Il contratto di sponsorizzazione deve essere diretto al perseguimento di pubblici interessi, deve escludere forme di conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata e deve comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.
3. Il Comune di Manta può assumere il ruolo di sponsor solo a condizione che non venga alterato il ruolo e l’immagine di neutralità dell’Amministrazione.
4. Gli interventi compresi nell’ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di contratto di sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “**sponsor**”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
  - b) per “**sponsorizzazione**”: ogni contributo in beni, servizi, danaro, realizzazione di opere o lavori o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, aventi lo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine;
  - c) per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, luoghi ed attività, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo o ad effettuare una prestazione predeterminata, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
  - d) per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

### Art. 4

#### Individuazione d’ufficio delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono individuate:
  - a) dalla relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 170 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
  - b) dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione;
  - c) da qualsiasi altro atto di indirizzo generale dell’Amministrazione comunale.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione trova applicazione in tutti i rami di attività del Comune, con le sole esclusioni eventualmente previste espressamente dalla legge.

### Art. 5

#### Progetto di sponsorizzazione

1. Sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale, il responsabile del servizio competente darà corso prontamente alla predisposizione degli atti necessari alla procedura per la scelta dello sponsor di cui al successivo art. 5.
2. Il progetto di sponsorizzazione è approvato dalla Giunta comunale, contestualmente allo schema del contratto di sponsorizzazione contenente:
  - l’oggetto del contratto;
  - la durata del contratto;
  - l’indicazione degli eventuali spazi o forme pubblicitarie consentiti allo sponsor;
  - gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
  - i rapporti fra sponsor e sponsee e forme di controllo;
  - le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - le cause e le modalità di revoca del contratto;
  - il divieto di cessione contrattuale;
  - la definizione degli aspetti fiscali.

## **Art. 6**

### **Procedura per la scelta dello sponsor**

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data adeguata pubblicità mediante:
  - pubblicazione all'albo pretorio on - line;
  - inserimento nel sito internet del Comune di Manta;
  - con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere:
  - a) la descrizione della sponsorizzazione e dei conseguenti obblighi dello sponsor e rapporti reciproci con lo sponsee;
  - b) l'esatta descrizione dell'iniziativa, dell'evento, dell'attività, dell'opera o del lavoro oggetto della sponsorizzazione;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
  - d) i criteri di valutazione delle offerte sia qualitativi che economici;
  - e) l'avvertenza che è depositato a disposizione del pubblico nella segreteria comunale o nell'ufficio competente copia dello schema del contratto regolante il rapporto di sponsorizzazione.

## **Art. 7**

### **Presentazione dell'offerta - AGGIUDICAZIONE**

1. L'offerta è redatta esclusivamente sulla base del modello indicato nell'avviso di gara ufficiosa, completa delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive indicate nell'avviso stesso.
2. L'aggiudicazione è effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, secondo i criteri indicati nell'avviso di gara e previo accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nel caso si tratti di realizzazione di opere o lavori pubblici.

## **Art. 8**

### **Sponsorizzazioni proposte da privati**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere proposti al Comune di Manta da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche. Ogni proposta dovrà essere corredata da uno schema di contratto.
2. Il Responsabile del servizio entro 10 giorni dal ricevimento, dà avviso pubblico del deposito, nella segreteria comunale, a pubblica visione, della proposta e, entro i 30 giorni successivi, perfeziona l'istruttoria e la trasmette alla Giunta comunale per i successivi provvedimenti di competenza.
3. Il Responsabile del servizio, in esecuzione degli indirizzi forniti in merito dalla Giunta comunale di cui al precedente comma, dà corso alla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del T.U. 18.08.2000, n. 267, cui fa seguito la stipula del contratto.

### **Art. 9**

#### **Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni**

1. Le somme previste nei capitoli di bilancio interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata. La restante parte delle economie di spesa derivanti dalla sponsorizzazione è destinata al finanziamento dell'opera, lavoro, servizio o fornitura di che trattasi o per altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

### **Art. 10**

#### **Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
  - a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

### **Art. 11**

#### **Normativa di rinvio**

1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito da questo regolamento, si fa rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica amministrazione e specialmente:
  - al R.D. 18.11.1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni;
  - al R.D. 23.05.1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modificazioni;
  - al D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
2. Inoltre trovano applicazione:
  - le eventuali norme che regolano direttamente la specifica materia oggetto della sponsorizzazione;
  - lo statuto e tutti i regolamenti comunali.

### **Art. 12**

#### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

### **Art. 13**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai responsabili dei servizi e alle rappresentanze sindacali.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.